

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Gentile Imprenditrice/Imprenditore,

la Sua Camera di Commercio Le comunica che l'impresa in indirizzo risulta in regola con il pagamento del diritto annuale riferito all'anno precedente e nel ringraziare per il puntuale assolvimento Le comunica che

- tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenute al versamento del diritto annuale (*art.18 della legge 29 dicembre 1993, n.580*);
- le imprese individuali e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente;
- l'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve versare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2022

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto è il **30 giugno 2022** con la possibilità di **versare entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Come versare:

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

• pagare online tramite la piattaforma pagoPA:

collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione “calcola e paga”, si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;

• pagare con il modello F24:

utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico F24 Web o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane; maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Le sezioni del Modello F24 si compilano come segue:

Sezione F24	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: LE (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2022 importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto determinato importi a credito compensati: non compilare

Importo da versare:

Gli importi del diritto annuale 2022 sono stati stabiliti con la riduzione del 50% prevista dall'art.28, c.1 del Decreto Legge 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, e la maggiorazione del 20% prevista dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12.3.2020 (vedi nota). (*)

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori:

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	53,00 euro (*)	10,60 euro (*)
Società semplici agricole	60,00 euro (*)	12,00 euro (*)
Società semplici non agricole	120,00 euro (*)	24,00 euro (*)
Società tra professionisti (art. 16, c. 1 d.lgs. n.96/2001)	120,00 euro (*)	24,00 euro (*)
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		66,00 euro (*)
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	18,00 euro (*)	

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'**unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.**

Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

Esempio:

sede+ unità locale: $53,00 + 10,60 = 63,60$ arrotondato a 64,00.

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine** (D.Lgs. 472/97) **utilizzando i codici tributo:**

- **3851 interessi**
- **3852 sanzioni.**

Il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione ‘Pratica Semplice’ del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Lecce

tel. 0832/684320 – 254

e – mail: dirittoannuale@le.camcom.it.

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet www.le.camcom.gov.it – sezione **diritto annuale**

Distinti saluti

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il **Vademecum**

"IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"

predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide

note:

(*) negli importi e nella percentuale di riduzione si è tenuto conto della maggiorazione del 20% del diritto annuale prevista dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12.3.2020. Maggiorazione destinata al finanziamento dei progetti strategici approvati con deliberazione del Consiglio Camerale n.10 del 16.12.2019 ed applicata rispetto alle misure previste dall'art.28, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n.114 ed in esecuzione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della Legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n.219/2016.